



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE N. 8/6 DEL 28.2.2007

**ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 E ALL'ALLEGATO III
DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03**



**ELENCO “A” DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE
DALL’1/1/2005 A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03**

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE

**ATTO A1 – DIRETTIVA 79/409/CEE DEL CONSIGLIO, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE
DEGLI UCCELLI SELVATICI**
ARTICOLI: 3, 4 (PAR. 1,2,4), 5,7,8,

Recepimento nazionale

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L’elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409/CEE e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43/CEE è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in G.U. n. 130 del 6 giugno 2000 e successive modifiche.
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 427 recante “Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)” (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 429 recante l’elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (G.U. n. 168 del 21 luglio 2005).

**Recepimento regionale**

- Legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, artt. 2 e 4, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna". (BURAS 1 agosto 1998, n. 23)
- Delibera della Giunta Regionale n. 52/19 del 15 dicembre 2004 di "Designazione di nuove Zone di Protezione Speciale ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979".
- Determinazione del Direttore del Servizio n. 2032/IV del 10 ottobre 2005 - Invito a presentare proposte per la misura 1.5 del Complemento di programmazione del POR Sardegna, approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 21 dicembre 2004 (Allegato 1 "Siti Natura 2000 della Regione Sardegna"; Allegato 4 "Linee guida per la redazione dei Piani di gestione dei pSIC e ZPS). (BURAS 21 ottobre 2005, n. 31, parte III Annunzi legali).
- Legge regionale 26 febbraio 1999, n. 4 "Istituzione del Parco naturale regionale "Porto Conte". (BURAS 8 marzo 1999, n. 7)
- Legge regionale 26 febbraio 1999, n. 5 "Istituzione del Parco naturale regionale "Molentargius – Saline". (BURAS 8 marzo 1999, n. 7)
- Legge regionale 29 Aprile 2003, n. 3, art. 20, comma 12 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2003) - Disposizioni nel settore ambientale. (BURAS 30 aprile 2003, n. 13 S.O. n. 5)
- Delibera della Giunta Regionale n. 5/11 del 15 febbraio 2005 - Modifica della Delib.G.R. n. 36/39 del 2 agosto 1999. Procedure per l'attuazione dell'art. 31 della L.R. n. 1/1999 recante "Norma transitoria in materia di valutazione di impatto ambientale". Allegato A - Procedura di verifica/screening - Allegato B - Procedura di valutazione di impatto ambientale. (BURAS 1 ottobre 2005, n. 30)
- Delibera della Giunta Regionale n. 38/32 del 2 agosto 2005 - Modifiche della delibera n. 5/11 del 15 febbraio 2005 concernente le direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione d'impatto ambientale. Prime disposizioni in materia di attuazione della direttiva 42/2001/CE. (BURAS 1 ottobre 2005, n. 30)
- Elenco delle Zone di Protezione Speciale vigenti in Sardegna:

	Codice sito	Denominazione sito	Superficie ha
1.	ITB013010	Isola Asinara	9670.017
2.	ITB013017	Arcipelago La Maddalena	20956.225
3.	ITB023019	Isole Tavolara, Molara e Molarotto	3763.707
4.	ITB033041	Isola Mal di Ventre	374.772
5.	ITB034001	Stagno di S'Ena Arrubia	303.580
6.	ITB034004	Corru S'Ittiri, stagno di S. Giovanni e Marceddi	2650.724
7.	ITB034005	Stagno di Pauli Maiori	296.419
8.	ITB034006	Stagno di Mistras	712.868
9.	ITB034007	Stagno di Sale E' Porcus	480.564
10.	ITB034008	Stagno di Cabras	3628.604
11.	ITB043026	Isola Serpentara	133.757
12.	ITB043027	Isola dei Cavoli	172.705
13.	ITB044002	Stagno di Molentargius	1383.347
14.	ITB044003	Stagno di Cagliari	3558.629
15.	ITB044009	Foresta di Monte Arcosu	3122.953

Amministrazione responsabile: Assessorato regionale Difesa dell'Ambiente - Servizio conservazione della natura e degli habitat, tutela fauna selvatica, esercizio attività venatoria,



I.R.F.S., attività fitosanitaria

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 2, comma 1, del Decreto 21 dicembre 2006 n. 12541, a livello regionale, il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:

- a) Gli interventi strutturali ricadenti all'interno delle ZPS se elencati negli allegati A e B della Del. G.R. n. 5/11 del 15 febbraio 2005, sono sottoposti alla procedura di Impatto Ambientale secondo le disposizioni ivi previste.
- b) Gli interventi strutturali non previsti alla precedente lettera a) che possono avere incidenze significative all'interno delle ZPS sono sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza.
- c) Gli interventi strutturali di cui ai precedenti punti a) e b) ricadenti in ZPS comprese in aree protette sono sottoposti alle misure di conservazione previste dai piani e dai regolamenti di gestione dell'area protetta.
- d) Gli interventi strutturali di cui ai precedenti punti a) e b) ricadenti in ZPS non comprese in aree protette sono sottoposti alla disciplina prevista nei piani di gestione delle ZPS.

In assenza delle misure di conservazione e dei piani di gestione delle ZPS, a norma dell'articolo 2 comma 2 del DM 21 dicembre 2006, n. 12541, ai fini della verifica di conformità alla direttiva 79/409/CEE (Atto A 1), gli impegni a livello aziendale sono quelli previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere a) e c) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 della presente deliberazione.



ATTO A2 – DIRETTIVA 80/68/CEE DEL CONSIGLIO, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE
ARTICOLI 4 E 5

Recepimento nazionale

- Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14-04-2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

Recepimento regionale

- Legge regionale 19 luglio 2000, n. 14 - Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, modifica alle leggi regionali 21 settembre 1993, n. 46 e 29 luglio 1998, n. 23 e disposizioni varie. (BURAS 27 luglio 2000, n. 23)
- Delibera n. 14/16 del 4 aprile 2006 di approvazione del Piano di tutela delle acque. (BURAS 30 giugno 2006, n. 21, S.S. n. 9)
- Legge [regionale 11 maggio 2006, n. 4](#) "Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo" (BURAS del 13 maggio 2006, n. 15 SO n. 6)
-
- Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” (BURAS del 20 giugno 2006, n. 20)
- Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici” (BURAS del 14 dicembre 2006, n. 41)

Amministrazione responsabile: Assessorato Difesa dell'Ambiente - Servizio tutela delle acque, servizio idrico integrato - [Servizio antinquinamento atmosferico ed acustico, gestione rifiuti e bonifiche](#)

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A livello regionale il presente atto prevede che nell'azienda agricola deve essere rispettato il divieto di scarico sul suolo e nel sottosuolo delle sostanze pericolose e deve essere acquisita l'autorizzazione allo scarico delle sostanze pericolose, rilasciata dall'autorità competente, nei casi previsti dal D.Lgs 152/2006.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO 1 ALLA
DELIBERAZIONE N.
DEL

Le aziende i cui scarichi non sono assimilabili a quelli domestici devono acquisire l'autorizzazione allo scarico delle sostanze pericolose di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/2006 e rispettare le condizioni di scarico contenute nella predetta autorizzazione.



ATTO A3 – DIRETTIVA 86/278/CEE DEL CONSIGLIO, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA
ARTICOLO 3 PARAGRAFI 1 E 2

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.99 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” (Supplemento ordinario alla G.U. n 38 del 15 febbraio 1992).

Recepimento regionale

-
- Legge [regionale 11 maggio 2006, n. 4](#) "Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo" (BURAS del 13 maggio 2006, n. 15 SO n. 6)
- Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” (BURAS del 20 giugno 2006, n. 20)
- Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici” (BURAS del 14 dicembre 2006, n. 41)
-

Amministrazione responsabile: Assessorato Difesa dell’Ambiente - Servizio antinquinamento atmosferico ed acustico, gestione rifiuti e bonifiche

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola.

L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel D.Lgs. 99/92.

Per questa attività, si distinguono i seguenti ruoli:

- a. agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi).
- b. utilizzatore dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli);
- c. produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione);

Ai fini del rispetto del presente Atto A3 , gli impegni da assolvere sono differenti in funzione del/dei ruolo/i che l'agricoltore ricopre:



Ruolo dell'agricoltore/azienda	Impegni
a. nel caso in cui l'agricoltore, attraverso un consenso scritto, metta a disposizione a terzi i terreni sui quali esercita la propria attività agricola per lo spandimento dei fanghi	<p>a.1 acquisire e conservare copia di:</p> <ul style="list-style-type: none">– formulario di identificazione dei fanghi;– scheda di accompagnamento dei fanghi;– autorizzazione allo spandimento;– registro di utilizzazione dei terreni (di cui verifica la corretta compilazione);– notifica agli Enti competenti dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti;–––– <p>a.2 far rispettare all'utilizzatore le condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi ed i divieti previsti dalla normativa.</p>
b. nel caso in cui utilizzi fanghi di terzi sui terreni della propria azienda (utilizzatore)	<p>b.1 gli adempimenti di cui ai punti a. 1 e a. 2, di cui è direttamente responsabile;</p> <p>b.2 possedere l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi;</p> <p>b.3 essere iscritto all'Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all'azienda.</p>
c. l'agricoltore che produce ed utilizza fanghi propri sui terreni della propria azienda (produttore – utilizzatore)	<p>c.1 gli adempimenti di cui ai punti a e b;</p> <p>c.2 tenere il registro di carico e scarico dei fanghi prodotti ed inviarne annualmente copia all'autorità competente.</p>

L'art. 3 del D. Lgs. 99/92 elenca le condizioni di utilizzazione dei fanghi.

Si possono utilizzare fanghi:

- sottoposti a trattamento;
- idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del terreno;



- esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulabili o che ne contengano in concentrazioni non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l'uomo e l'ambiente;
- nel rispetto dei quantitativi limite triennali.

Non si possono utilizzare fanghi:

- su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni;
- su terreni in forte pendio (superiore al 15%);
- su terreni con pH molto acido (inferiore a 5);
- su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggiere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento;
- su terreni destinati all'orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree.



**ATTO A4 – DIRETTIVA 91/676/CEE DEL CONSIGLIO, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE
ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI
AGRICOLE
ARTICOLI 4 E 5**

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14.04.2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
 - **Art.74, lett. pp, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, definizione di “zone vulnerabili”;**
 - **Art. 92 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;**
 - Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
 - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04.05.1999)
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (S.O. n. 120 alla G.U. n.109 del 12.05.2006).

Recepimento regionale

- Delibera della Giunta Regionale n. 1/12 del 18 gennaio 05 “Direttiva 91/676 CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da fonti agricole. Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”. (BURAS 1 marzo 2005, n. 7, S.S. n. 3)
- Delibera della Giunta Regionale n. 4/13 del 31 gennaio 2006 “Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione preliminare del Programma d'azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea”.
- Delibera della Giunta Regionale n. 14/17 del 4 aprile 2006 “Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione definitiva del Programma d'azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea”. (BURAS 13 maggio 2006, n. 15, S.S. n. 6 del n. 2)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO 1 ALLA
DELIBERAZIONE N.
DEL

- Decreto interassessoriale n. 23/III del 28 luglio 2006 dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale "Programma d'Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea, adottato con DGR n. 4/13 del 31 gennaio 2006 e n. 14/17 del 4 aprile 2006: definizione delle istruzioni tecnico operative, della modulistica e dei limiti di accettabilità di rame, zinco e fosforo". (BURAS 28 agosto 2006, n. 28, S.S. n. 18)

Amministrazione responsabile: Assessorato Regionale Difesa dell'Ambiente
Assessorato Regionale Agricoltura e Riforma Agro-
pastorale
Provincia di Oristano

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma del titolo V del DM 7 aprile 2006, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", a livello dell'azienda agricola gli impegni da rispettare sono quelli previsti dal Programma d'Azione che, adottato con D. G. R. n. 14/17 del 4 aprile 2006, è conforme alla direttiva nitrati ed alle disposizioni del DM 7 aprile 2006.



**ATTO A5 – DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE
DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA
SELVATICHE
ARTICOLI 6, 13, 15, E 22 LETTERA B)**

Recepimento nazionale

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L’elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409/CEE e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43/CEE è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in G.U. n. 130 del 6 giugno 2000 e successive modifiche.
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2004 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 167 del 19 luglio 2004).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 427 recante “Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)” (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 428 recante l’elenco dei proposti siti d’importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea (G.U. n. 157 dell’8 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 430 recante



l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale (G.U. n. 156 del 7 giugno 2005).

Recepimento regionale

- Legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, artt. 2 e 4, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna". (BURAS 1 agosto 1998, n. 23)
- Delibera della Giunta Regionale n. 52/19 del 15 dicembre 2004 di "Designazione di nuove Zone di Protezione Speciale ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979".
- Determinazione del Direttore del Servizio n. 2032/IV del 10 ottobre 2005 - Invito a presentare proposte per la misura 1.5 del Complemento di programmazione del POR Sardegna, approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 21 dicembre 2004 (Allegato 1 "Siti Natura 2000 della Regione Sardegna"; Allegato 4 "Linee guida per la redazione dei Piani di gestione dei pSIC e ZPS). (BURAS 21 ottobre 2005, n. 31, parte III Annunzi legali).
- Legge regionale 26 febbraio 1999 n. 4 "Istituzione del Parco naturale regionale "Porto Conte". (BURAS 8 marzo 1999, n. 7)
- Legge regionale 26 febbraio 1999 n. 5 "Istituzione del Parco naturale regionale "Molentargius – Saline". (BURAS 8 marzo 1999, n. 7)
- Legge regionale 29 Aprile 2003, n. 3, art. 20, comma 12 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2003) - Disposizioni nel settore ambientale. (BURAS 30 aprile 2003, n. 13 S.O. n. 5)
- Delibera della Giunta Regionale n. 5/11 del 15 febbraio 2005 - Modifica della Delib.G.R. n. 36/39 del 2 agosto 1999. Procedure per l'attuazione dell'art. 31 della L.R. n. 1/1999 recante "Norma transitoria in materia di valutazione di impatto ambientale". Allegato A - Procedura di verifica/screening - Allegato B - Procedura di valutazione di impatto ambientale. (BURAS 1 ottobre 2005, n. 30)
- Delibera della Giunta Regionale n. 38/32 del 2 agosto 2005 - Modifiche della delibera n. 5/11 del 15 febbraio 2005 concernente le direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione d'impatto ambientale. Prime disposizioni in materia di attuazione della direttiva 42/2001/CE. (BURAS 1 ottobre 2005, n. 30)
- Decisione della Commissione del 19 luglio 2006 che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (GUCE L. 259 del 21.09.2006). Nell'elenco sono compresi i seguenti SIC ricadenti nella Regione Sardegna:

1. ITB010001 Isola Asinara

3. ITB010003 Stagno e ginepreto di Platamona

2. ITB010002 Stagno di Pilo e di Casaraccio

4. ITB010004 Foci del Coghinias



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO 1 ALLA
DELIBERAZIONE N.
DEL

- | | |
|---|--|
| 5. ITB010006 Monte Russu | 37. ITB030035 Stagno di Sale'e Porcus |
| 6. ITB010007 Capo Testa | 38. ITB030036 Stagno di Cabras |
| 7. ITB010008 Arcipelago La Maddalena | 39. ITB030037 Stagno di Santa Giusta |
| 8. ITB010009 Capo Figari e Isola Figarolo | 40. ITB030038 Stagno di Putzu Idu (Salina Manna e Pauli Marigosa) |
| 9. ITB010010 Isole Tavolara, Molara e Molarotto | 41. ITB030039 Isola Mal di Ventre |
| 10. ITB010011 Stagno di San Teodoro | 42. ITB030080 Catalano |
| 11. ITB010042 Capo Caccia (Isole Foradada e Piana) e P. del Giglio | 43. ITB031104 Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta - Rio Siddu |
| 12. ITB010043 Coste e Isolette a Nord Ovest della Sardegna | 44. ITB032201 Riu Sos Mulinos - Sos Lavros - M. Urtingu |
| 13. ITB010082 Isola Piana | 45. ITB032219 Sassu - Cirras |
| 14. ITB011102 Catena del Marghine e del Goceano | 46. ITB032228 Is Arenas |
| 15. ITB011109 Monte Limbara | 47. ITB032229 Is Arenas S'Acqua e S'Ollastu |
| 16. ITB011113 Campo di Ozieri e Pianure tra Tula e Oschiri | 48. ITB032239 San Giovanni di Sinis |
| 17. ITB011155 Lago di Baratz - Porto Ferro | 49. ITB040017 Stagni di Murtas e S'Acqua Durci |
| 18. ITB012211 Isola Rossa - Costa Paradiso | 50. ITB040018 Foce del Flumendosa - Sa Praia |
| 19. ITB020012 Berchida e Bidderosa | 51. ITB040019 Stagni di Colostrai e delle Saline |
| 20. ITB020013 Palude di Osalla | 52. ITB040020 Isola dei Cavoli, Serpentara e Punta Molentis |
| 21. ITB020014 Golfo di Orosei | 53. ITB040021 Costa di Cagliari |
| 22. ITB020015 Area del Monte Ferru di Tertenia | 54. ITB040022 Stagno di Molentargius e territori limitrofi |
| 23. ITB020040 Valle del Temo | 55. ITB040023 Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, e Santa Gilla |
| 24. ITB020041 Entroterra e zona costiera tra Bosa, C. Marargiu e P. Tangone | 56. ITB040024 Isola Rossa e Capo Teulada |
| 25. ITB021101 Altopiano di Campeda | 57. ITB040025 Promontorio, dune e zona umida di Porto Pino |
| 26. ITB021103 Monti del Gennargentu | 58. ITB040026 Isola del Toro |
| 27. ITB021107 Monte Albo | 59. ITB040027 Isola di San Pietro |
| 28. ITB021156 Monte Gonare | 60. ITB040028 Punta S'Aliga |
| 29. ITB022212 Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone | 61. ITB040029 Costa di Nebida |
| 30. ITB022214 Lido di Orri | 62. ITB040030 Capo Pecora |
| 31. ITB022215 Riu Sicaderba | 63. ITB040031 Monte Arcuentu e Rio Piscinas |
| 32. ITB022217 Su de Maccioni - Texile di Aritzo | 64. ITB040051 Bruncu de Su Monte Moru - Geremeas (Mari Pintau) |
| 33. ITB030016 Stagno di S'Ena Arrubia e territori limitrofi | 65. ITB040055 Campu Longu |
| 34. ITB030032 Stagno di Corru S'Itiri | 66. ITB040071 Da Piscinas a Riu Scivu |
| 35. ITB030033 Stagno di Pauli Maiori di Oristano | 67. ITB040081 Isola della Vacca |
| 36. ITB030034 Stagno di Mistras di Oristano | |



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO 1 ALLA
DELIBERAZIONE N.
DEL

- | | |
|---|---|
| 68. ITB041105 Foresta di Monte Arcosu | 82. ITB042230 Porto Campana |
| 69. ITB041106 Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus | 83. ITB042231 Tra Forte Village e Perla Marina |
| 70. ITB041111 Monte Linas - Marganai | 84. ITB042233 Punta di Santa Giusta (Costa Rei) |
| 71. ITB041112 Giara di Gesturi | 85. ITB042234 Monte Mannu - Monte Ladu (colline) |
| 72. ITB042207 Canale su Longuvresu | 86. ITB042236 Costa Rei |
| 73. ITB042208 Tra Poggio la Salina e Punta Maggiore | 87. ITB042237 Monte San Mauro |
| 74. ITB042209 A Nord di Sa Salina (Calasetta) | 88. ITB042241 Riu S. Barzolu |
| 75. ITB042210 Punta Giunchera | 89. ITB042242 Torre del Poetto |
| 76. ITB042216 Sa Tanca e Sa Mura - Foxi Durci | 90. ITB042243 Monte Sant'Elia, Cala Mosca e Cala Fighera |
| 77. ITB042218 Stagno di Piscinni | 91. ITB042247 Is Compinxius - Campo Dunale di Bugerru -
Portixeddu |
| 78. ITB042220 Serra is Tres Portus (Sant'Antioco) | 92. ITB042250 Da Is Arenas a Tonnara (Marina di Gonnese) |
| 79. ITB042223 Stagno di Santa Caterina | |
| 80. ITB042225 Is Pruinis | |
| 81. ITB042226 Stagno di Porto Botte | |

Amministrazione responsabile: Assessorato Difesa dell'Ambiente - Servizio conservazione della natura e degli habitat, tutela fauna selvatica, esercizio attività venatoria, I.R.F.S., attività fitosanitaria

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 2, comma 1, del Decreto 21 dicembre 2006 n. 12541, a livello regionale, il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:

- a) Gli interventi strutturali ricadenti all'interno dei SIC se elencati negli allegati A e B della Del. G.R. n. 5/11 del 15 febbraio 2005, sono sottoposti alla procedura di Impatto Ambientale secondo le disposizioni ivi previste.
- b) Gli interventi strutturali non previsti alla precedente lettera a) che possono avere incidenze significative all'interno dei SIC sono sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza.
- c) Gli interventi strutturali di cui ai precedenti punti a) e b) ricadenti in SIC compresi in aree protette sono sottoposti alle misure di conservazione previste dai piani e dai regolamenti di gestione dell'area protetta.
- d) Gli interventi strutturali di cui ai precedenti punti a) e b) ricadenti in SIC non compresi in aree protette sono sottoposti alla disciplina prevista nei piani di gestione dei SIC.

In assenza delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei SIC, a norma dell'articolo 2 comma 2 del DM 21 dicembre 2006, n. 12541 ai fini della verifica di conformità alla direttiva 92/43/CEE (Atto A 5), gli impegni a livello aziendale sono quelli previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO 1 ALLA
DELIBERAZIONE N.
DEL

(Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere a) e c) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 della presente deliberazione.



CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO A6 - DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, (MODIFICATA DAL REG. (CE) N. 21/2004) RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI.

ARTICOLI 3, 4 E 5.

ATTO A7 - REGOLAMENTO (CE) N. 2629/97 DELLA COMMISSIONE (ABROGATO DAL REG. (CE) N. 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. (CE) N. 820/97 (ABROGATO DAL REG. (CE) N. 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI.

ARTICOLI 6 E 8.

ATTO A8 - REGOLAMENTO (CE) N. 1760/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 820/97.

ARTICOLI 4 E 7.

ATTO A8 BIS - REGOLAMENTO (CE) N. 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE (GU L 5 DEL 9.1.2001, PAGINA 8). ARTICOLI 3, 4 E 5.

Recepimento nazionale

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. 06.02.2001 n. 30)
- DM 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. 26 marzo 2002 n. 72) modificato dal Decreto interministeriale del 13 ottobre 2004 "Modifica del decreto 31 gennaio 2002, concernente Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (GU n. 237 del 11-10-2005);
- DM 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 137 alla GU n. 152 del 1-7-2000)" e successive modifiche



- Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura (B.U.R. n.24 del 16 maggio 1995)
- Legge della Regione Valle d'Aosta 26 marzo 1993, n. 17, recante "Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende agricole";
- Legge della Regione Valle d'Aosta 28 aprile 2003, n. 17 "Istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane".

Recepimento regionale

- Nessun provvedimento regionale

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Gli atti in questione si riferiscono alla istituzione di un Sistema di Identificazione e Registrazione degli animali appartenenti alle principali specie zootecniche: bovina, ovina, caprina e suina.

Al riguardo le aziende agricole con allevamenti delle specie suddette devono:

- richiedere al Servizio veterinario competente per territorio il codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio attività e provvedere in seguito a fornire eventuali variazioni intervenute sui dati relativi all'azienda stessa;
- identificare gli animali e registrare gli eventi (nascite, decessi, movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento) nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalle norme e manuali operativi di riferimento.

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E BUFALINI

Gli adempimenti che le aziende agricole con allevamenti bovini devono assolvere attengono, in sintesi, ai seguenti aspetti:

- comunicare opzione sulla modalità di registrazione delle informazioni in Banca Dati Nazionale;
- tenere debitamente aggiornato il registro aziendale con le informazioni richieste;
- richiedere i codici identificativi degli animali e acquistare le marche auricolari;
- effettuare la marcatura dei capi;
- compilare le cedole identificative;
- iscrivere i capi in anagrafe bovina e registrare le movimentazioni;
- compilare i documenti di provenienza e di destinazione degli animali;
- aggiornare il passaporto degli animali.

Le modalità e le procedure operative sono ben definite nell'ambito del Manuale operativo per la gestione dell'Anagrafe Bovina, di cui al decreto 31 gennaio 2002 e successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2005, n. 243, S.O. emanato in allegato al



provvedimento 26 maggio 2005 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

La Decisione della Commissione del 18 gennaio 2006, per le aziende che ne facciano richiesta, prevede una proroga a sei mesi del termine massimo di 20 giorni per l'apposizione dei marchi auricolari ai vitelli di vacche nutrici non usate per la produzione del latte, premesso che siano rispettate condizioni particolari. Le condizioni, le modalità e le procedure operative sono definite nell'ambito della Circolare del Ministero della Salute DGVA.VIII/22764/P. I.5.i/8 del 15 giugno 2006.

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E CAPRINI

Gli adempimenti che le aziende agricole con allevamenti ovini e caprini devono assolvere attengono, in sintesi, ai seguenti aspetti:

- comunicare opzione sulla modalità di registrazione delle informazioni in BDN
- tenere debitamente aggiornato il registro aziendale con le informazioni richieste
- richiedere i codici identificativi degli animali e acquistare le marche auricolari
- effettuare la marcatura dei capi
- registrare le informazioni richieste in BDN
- compilare i documenti di provenienza e di destinazione degli animali

Le modalità e le procedure operative sono definite nell'ambito della Circolare del Ministero della Salute DGVA.VIII/27817/P. I.5.i/8 del 28 luglio 2005 riguardante "Indicazioni per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 12 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2005, n. 180.

Detta Circolare è stata oggetto di modifiche apportate con i seguenti documenti:

- Circolare del Ministero della Salute DGVA.VIII/10801/P. I.5.i/8 del 14 marzo 2006
- Circolare del Ministero della Salute DGVA.VIII/15249/P. I.5.i/8 del 12 aprile 2006
- Circolare del Ministero della Salute DGVA.VIII/19037/P. I.5.i/8 del 16 maggio 2006
- Circolare del Ministero della Salute DGVA.VIII/30009/P. I.5.i/8 del 13 settembre 2006.

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI SUINI

Gli adempimenti che le aziende agricole con allevamenti suini devono assolvere attengono, in sintesi, ai seguenti aspetti:

- tenere debitamente aggiornato il registro aziendale di carico e scarico con le informazioni richieste (nascite, acquisti, morti, macellazioni ecc.);
- effettuare la marcatura dei capi (tatuaggio) prima della movimentazione e comunque entro settanta giorni dalla nascita;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO 1 ALLA
DELIBERAZIONE N.
DEL

- compilare i documenti di provenienza e di destinazione degli animali (mod. 4) e conservarli per almeno cinque anni.



ELENCO “B” DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL’1/1/2006 A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO B9 - DIRETTIVA 91/414/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L’IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI.

ARTICOLO 3

Recepimento nazionale:

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60).
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18 luglio 2001 n. 165 S.O.).
- Circolare MiPAF 30 ottobre 2002 “Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari” (G.U. n. 29, del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002).
- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 S.O. n. 179).

Recepimento regionale:

- Delibera della Giunta Regionale n. 13/1 del 30/04/2002 “Individuazione delle autorità e uffici competenti al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, al rilascio dell'autorizzazione al commercio e vendita e dell'autorizzazione all'acquisto, nonché modalità di attivazione flussi informativi dei dati sul commercio ed utilizzazione degli stessi ai sensi del DPR 290/01”.
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 385 del 26 maggio 2006



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO 1 ALLA
DELIBERAZIONE N.
DEL

“Approvazione registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari e coadiuvanti dei prodotti fitosanitari” (BURAS 20 giugno 2006 n. 20).

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Obbligo di tenuta e compilazione del registro trattamenti e di cui all'allegato “A” al Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 385 del 26 maggio 2006.



ATTO B10 - DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO, E SUCCESSIVE MODIFICHE APPORTATE DALLA DIRETTIVA 2003/74/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, CONCERNENTE IL DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE

ARTICOLI 3, 4, 5 (+ 5 A) E 7

Recepimento nazionale

- Decreto dirigenziale del 14 ottobre 2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004).
- Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006).

Recepimento regionale

- Nessun provvedimento regionale

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

E' vietata la detenzione in azienda e la somministrazione mediante qualsiasi metodo agli animali d'azienda¹ e agli animali d'acquacoltura di tireostatici, stilbeni e derivati dello stilbene e loro sali ed esteri, estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri, sostanze beta-agoniste e sostanze ad azione estrogena (diverse dall'estradiolo-17 beta e dai suoi derivati sotto forma di esteri) androgena o gestagena.

E' inoltre vietata:

- la detenzione in azienda di animali trattati con tali sostanze eccetto che sotto controllo ufficiale;
- l'immissione sul mercato o la macellazione per consumo umano di animali trattati;
- l'immissione sul mercato di carni o prodotti di origine animale destinati al consumo umano provenienti da animali trattati;
- l'immissione sul mercato di animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, non sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto.

In deroga ai precedenti divieti è consentito, sotto controllo veterinario e limitatamente ad alcuni tipi

¹ Animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, volatili da cortile, i conigli domestici, gli animali selvatici di dette specie e i ruminanti selvatici allevati in un'azienda.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO 1 ALLA
DELIBERAZIONE N.
DEL

di trattamento, l'uso di talune di queste sostanze a scopo terapeutico.

Tali trattamenti devono essere annotati dal veterinario in un registro vidimato dal Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio.

I proprietari o detentori degli animali sono tenuti a fornire le informazioni su richiesta delle autorità competenti e a non adottare comportamenti ostruzionistici nel corso delle ispezioni e dei prelievi necessari per l'esecuzione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui.



**ATTO B11 – REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I PRINCIPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
ARTICOLI 14, 15, 17 (PARAGRAFO 1), 18, 19 E 20**

- Articolo 4, paragrafo 1, e parte “A” dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (GUCE L139 del 30 aprile 2004);
- Articolo 3, paragrafo 1, e allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (GUCE L139 del 30 aprile 2004);
- Articolo 5, paragrafi 1, 5 e 6 e allegati I e III del Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GUCE L 035 dell' 8 febbraio 2005);

Recepimento nazionale

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante “Rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n. 152 dell'1 luglio 2004);
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante “Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005).

Recepimento regionale

- La Regione Sardegna con Determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato della Sanità, ha recepito le Linee guida del Reg. 178/02 (Determinazione n. 357 del 20 aprile 2006), del Reg. 852/04 (Determinazione n. 290 del 3 aprile 2006) e del Reg. 853/04 (Determinazione n. 291 del 3 aprile 2006).

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Gli operatori del settore alimentare o mangimistico devono garantire in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un



alimento o di un mangime.

Devono quindi essere in grado di individuare il soggetto o l'impresa da cui hanno ricevuto un prodotto e le imprese a cui hanno ceduto il prodotto, l'alimento o il mangime. A tale scopo devono sviluppare adeguati sistemi di rintracciabilità interna.

Devono garantire che negli stabilimenti da essi controllati gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare.

Essi sono anche responsabili delle procedure di ritiro dei prodotti alimentari nel caso avessero motivo di ritenere che gli alimenti da loro importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non siano conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti.

Le aziende agricole vengono interessate come fonte di produzione primaria e devono contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti.

Gli operatori del **settore alimentare** devono²:

- assicurare che i prodotti primari (animali e vegetali) per quanto possibile siano protetti da contaminazioni; in particolare devono essere rispettate le pertinenti disposizioni legislative, comunitarie e nazionali relative a misure di controllo della contaminazione derivante dall'aria, dal suolo, dall'acqua, dai mangimi, dai fertilizzanti dai medicinali veterinari, dai prodotti fitosanitari e dai biocidi;
- assicurare che siano rispettate le misure relative alla salute e al benessere animale, alla salute delle piante che hanno rilevanza per la salute umana;
- assicurare che vengano adottate misure adeguate per tenere puliti gli impianti utilizzati per la produzione primaria e quelli per il magazzinaggio e la manipolazione dei mangimi, così come le attrezzature, i contenitori, le gabbie o le casse da trasporto, i veicoli e le imbarcazioni;
- assicurare la pulizia degli animali inviati al macello e degli animali da produzione e la pulizia dei prodotti vegetali;
- assicurare quando necessario, l'utilizzo di acqua potabile o pulita;
- evitare la contaminazione da parte di animali o insetti nocivi e la contaminazione da rifiuti o sostanze pericolose;
- prevenire l'introduzione di zoonosi attraverso gli alimenti e la propagazione di malattie con l'introduzione di nuovi capi in azienda;
- comunicare l'insorgenza di eventuali focolai di malattia;
- utilizzare correttamente i prodotti fitosanitari e i biocidi, così come gli additivi per mangimi e i medicinali veterinari;

² Reg. (CE) 852/2004; parte "A" allegato I.



- effettuare e conservare, per un periodo di tempo adeguato, le registrazioni relative alle misure adottate per il controllo dei pericoli e tenerle a disposizione delle autorità competenti e degli operatori del settore alimentare che ricevono detti prodotti.

Gli **operatori** del settore alimentare che si occupano della produzione di **latte crudo** devono garantire:³

- che il latte crudo provenga da animali che non presentano sintomi di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il latte, che siano in buono stato sanitario generale e che non evidenzino sintomi di malattie che possano comportare una contaminazione o una alterazione del latte. In particolare devono essere seguite le prescrizioni riguardanti il controllo della brucellosi e della tubercolosi;⁴
- che il latte crudo provenga da animali ai quali non sono stati somministrati prodotti non autorizzati e per i quali, se trattati con prodotti autorizzati, sia stato rispettato il tempo di sospensione prescritto per la sostanza.
- che siano rispettati i requisiti igienici previsti ⁵
 - per i locali e per le attrezzature;
 - per la mungitura;
 - per la raccolta ed il trasporto del latte;
 - per l'igiene del personale addetto alla mungitura e/o alla manipolazione del latte.
- il rispetto dei parametri relativi a:
 - tenore in germi a 30° C per ml;
 - tenore in cellule somatiche;
 - quantità dei residui di antibiotici.

Gli **operatori** del settore alimentare che si occupano della produzione di **uova** devono garantire:⁶

- che le uova vengano conservate pulite, all'asciutto, al riparo da odori estranei, protette dagli urti e dall'esposizione diretta ai raggi del sole;
- che vengano immagazzinate e trasportate alla temperatura più adatta, preferibilmente costante;
- che arrivino al consumatore entro un termine di 21 giorni dalla deposizione.

Gli operatori del **settore dei mangimi** responsabili delle produzioni primarie, devono assicurare che siano ridotti al minimo i pericoli in grado di compromettere la sicurezza dei mangimi. I prodotti primari devono essere protetti da contaminazioni durante la loro fabbricazione, preparazione, pulizia, durante il confezionamento il magazzinaggio e il trasporto. A tale scopo conservano le

³ Allegato III del Reg. 853/2004 sezione IX

⁴ Reg. 853/2004, allegato III, sezione IX, cap I, art I, commi 2, 3, 4, 5.

⁵ Reg. 853/2004, allegato III, sezione IX, cap I, art II, lettere A, B e C.

⁶ Reg. 853/2004, allegato III, sezione X, cap I.



registrazioni delle misure poste in atto per controllare gli elementi di pericolo.

I titolari degli allevamenti di bovini da latte la cui produzione è destinata all'ottenimento di latte alimentare sono tenuti a realizzare un sistema di rintracciabilità che deve consentire l'identificazione dell'origine del latte crudo impiegato in ogni lotto di prodotto ottenuto nelle medesime circostanze.

A tal fine si devono dotare di un «Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte» che deve contenere tutte le informazioni previste dal Decreto Ministeriale 27 maggio 2004 e che deve consentire una efficace ricostruzione del percorso produttivo del latte.

Per la stesura del Manuale si devono avvalere delle “Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” previste dal Decreto Ministeriale 14 gennaio 2005.

Il Manuale deve essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante all'atto della prima emissione e di ogni successiva revisione.

Il Manuale e la documentazione deve essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

Nel caso in cui si avvalga di un manuale su supporto informatico devono essere garantite la non contraffazione delle registrazioni, la visione a video, la stampa, l'archiviazione e la protezione da smarrimenti o deterioramenti dei dati relativi alla rintracciabilità.



**ATTO B12 - REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E
L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI
ARTICOLI 7, 11, 12, 13 E 15**

Recepimento regionale

La regione Sardegna attua annualmente un piano di selezione genetica per la resistenza alle EST. Nell'anno 2006 il piano si è sviluppato secondo quanto stabilito con Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 13 del 7 luglio 2006 – “Piano Regionale di Selezione Genetica per la Resistenza alle Encefalopatie Spongiformi negli ovini per l'anno 2006”⁷

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

Fatte salve le deroghe previste dal Reg. (CE) 1292/2005, allegato IV, par.II, è vietata la somministrazione agli animali d'allevamento di proteine derivate da mammiferi, proteine animali trasformate, gelatina proveniente da ruminanti, prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate, fosfato dicalcico e tricalcico di origine animale e dei mangimi che li contengono.

E' vietata la somministrazione ai ruminanti di proteine di origine animale e alimenti contenenti tali proteine.

Ogni caso di sospetta infezione da Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST) in un animale deve essere immediatamente denunciato alle autorità competenti.

Obbligo di adesione al Piano Regionale di selezione genetica per la resistenza degli ovini alle EST per le greggi iscritte al Libro Genealogico e per le greggi di elevato merito genetico e adesione su base volontaria per le greggi commerciali⁸.

Le aziende agricole con allevamenti della specie ovina, sono tenute e rispettare le norme stabilite dai Piani Regionali predisposti dall'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità per l'anno 2007.

⁷ Articolo 6 del Regolamento 999/2001, che prevede che ogni stato membro attui un programma annuale per la sorveglianza della BSE e della Scrapie e Articolo 2, Par. 1 del Decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004, che prevede che le Regioni e Province autonome provvedono a predisporre piani di selezione genetica per la resistenza alle EST nei confronti delle razze ovine autoctone o che costituiscono un patrimonio rilevante nel territorio regionale.

⁸ A norma del Regolamento 1915/2003, che modifica il regolamento 999/2001, in caso di conferma di un focolaio di EST in un ovino o in un caprino, è prevista la possibilità di ricorrere all'abbattimento dei capi secondo criteri di selezione genetica che tengano conto dei caratteri di resistenza alla malattia.



**ATTO B13 - DIRETTIVA 85/511/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE
COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA, ABROGATA DALLA DIRETTIVA
2003/85/CE DEL CONSIGLIO, DEL 29 SETTEMBRE 2003, RELATIVA A MISURE
COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA
ARTICOLO 3**

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 “Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2006 S.O. n. 210).

Recepimento regionale

- Nessun provvedimento regionale

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

Il proprietario o qualsiasi persona incaricata della cura di animali sono obbligati a denunciare immediatamente al servizio veterinario della ASL competente per territorio la presenza o la sospetta presenza di afta epizootica e a tenere gli animali infetti o sospetti di infezione lontani dai luoghi in cui sono presenti altri animali di specie sensibili.

I proprietari e i detentori degli animali infetti, sospetti infetti o sospetti di contaminazione devono attenersi alle indicazioni alle disposizioni e ai divieti imposti dal veterinario ufficiale.



ATTO B14 - DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHE' DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI
ARTICOLO 3

Recepimento nazionale

- DPR n. 362 del 17 maggio 1996 relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (G.U. n. 115 del 10 luglio 1996, SO n. 115).

Recepimento regionale

La Regione Sardegna per l'anno 2006 ha attuato un piano di eradicazione delle pesti suine secondo quanto stabilito con:

- Decreto dell'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale n. 11, del 16 giugno 2006 "Decreto di attuazione del piano di eradicazione delle pesti suine nella Regione Sardegna". (BURAS 30 giugno 2006, n. 21)
- Ordinanza del Presidente della Regione n. 1 del 16 gennaio 2006. (BURAS 16 febbraio 2006, n. 5)

Descrizione degli impegni a livello dell'azienda

Qualunque caso, anche sospetto, di una delle malattie sotto menzionate deve essere immediatamente denunciato all'autorità competente:

- Peste bovina
- Peste dei piccoli ruminanti
- Malattia vescicolare dei suini
- Febbre catarrale maligna degli ovini
- Malattia emorragica epizootica dei cervi
- Vaiolo degli ovicapri
- Stomatite vescicolare
- Peste suina africana⁹
- Dermatite nodulare contagiosa
- Febbre della Valle del Rift

Il proprietario o il detentore degli animali sospetti di infezione, fino a quando il sospetto di malattia

⁹ La peste suina africana ha sostituito nell'elenco la malattia di Teschen a norma dell'art 25 della Direttiva 2002/60/CE



sia ufficialmente escluso, deve osservare scrupolosamente le prescrizioni sanitarie impartitegli dal veterinario ufficiale al fine di evitare la propagazione della malattia.

Ai fini della lotta contro la peste suina africana, i proprietari o i detentori di animali della specie suina, a norma del DPR n. 317 del 30 aprile 1996, devono chiedere al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio l'assegnazione del codice di identificazione aziendale prima dell'inizio dell'attività, che sarà riportato sull'animale tramite tatuaggio auricolare.

A norma del Decreto n. 11/2006 di attuazione del piano di eradicazione delle pesti suine nella Regione Sardegna, sono soggetti a tale adempimento anche i detentori di un solo capo della specie suina, ancorché destinato ad autoconsumo familiare.

Le aziende devono essere dotate di locali di stabulazione che garantiscano le esigenze minime di benessere animale e di recinzioni esterne adatte a impedire qualsiasi promiscuità tra suini allevati ed eventuali suini selvatici.

L'allevamento allo stato brado dei suini è vietato su tutto il territorio della Sardegna.

Tuttavia, nei terreni pubblici e privati il pascolo dei suini è consentito solo in terreni recintati; i proprietari o detentori degli allevamenti sono tenuti a controllare lo stato delle recinzioni stesse, a procedere agli eventuali interventi di manutenzione al fine di scongiurare la possibilità di contatto con suini selvatici.

Qualora gli allevatori intendano utilizzare i territori comunali adibiti al pascolo, devono ottenere l'autorizzazione della ASL competente e del comune di appartenenza. I suini possono essere movimentati da e verso queste zone solo dietro autorizzazione del veterinario ufficiale.

Gli allevatori sono tenuti a denunciare come sospetto di peste suina anche qualsiasi caso di morte, infertilità o aborto non chiaramente imputabile ad altre cause.

Gli allevatori o i detentori degli animali sono tenuti a prestare la massima collaborazione per le esecuzioni delle operazioni previste ai fini dell'eradicazione della peste suina africana, in particolare devono provvedere al contenimento degli animali.



ATTO B15 - DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI
ARTICOLO 3

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante “Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini” (GU n.194 del 22.8.2003 SO n.138)

Recepimento regionale

- Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale N. 4 del 21 febbraio 2007 “Profilassi sanitaria diretta contro la febbre catarrale degli ovini – Anno 2007”.

–

Descrizione degli impegni a livello dell'azienda

- Il sospetto o la conferma della presenza del virus della febbre catarrale degli ovini deve essere denunciato obbligatoriamente ed immediatamente al servizio veterinario della azienda sanitaria competente per territorio. In attesa che il veterinario ufficiale disponga le misure atte a limitare la diffusione della malattia, il proprietario o il detentore di qualsiasi animale sospetto di infezione, fino a quando il sospetto di malattia sia stato escluso, deve comunque applicare le seguenti disposizioni:
 - il divieto di qualsiasi movimento di animali in provenienza dalle aziende o a destinazione delle stesse;
 - l'isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori, qualora esistano i mezzi necessari per l'applicazione di tale misura.
- I proprietari o i detentori di animali delle specie recettive alla febbre catarrale degli ovini attuano direttamente, presso le loro aziende zootecniche, le misure di lotta all'insetto vettore secondo i principi dell'igiene zootecnica. In particolare: operazioni di bonifica nelle zone di stazionamento degli animali attraverso la rimozione dei ristagni idrici e, quando necessario, lavori di ristrutturazione degli edifici per il ricovero degli animali.
- Il proprietario o il detentore degli animali è tenuto a rispettare le prescrizioni per la movimentazione.



**ELENCO “C” DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE
DALL’1/1/2007 A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03**

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

**ATTO C16 – DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE
STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI
ARTICOLI 3 E 4**

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 “Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (S.O. alla G.U. 11.01.1993, n. 7), modificato dal DLgs. 1 settembre 1998, n. 331 (attuazione delle direttiva 97/2/CE) – G.U. n. 224 del 25/09/1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 04/08/1999;
- Nota esplicativa del 25 luglio 2006, del Ministero della Salute – Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli.

Recepimento regionale

- Nessun provvedimento regionale

Descrizione degli impegni a livello dell’azienda¹⁰

Tutte le aziende che allevano bovini, ad esclusione di quelle che hanno meno di sei vitelli, devono rispettare i seguenti requisiti minimi per la protezione dei vitelli (intesi come animali appartenenti alla specie bovina di età inferiore a 6 mesi) indipendentemente dall’indirizzo produttivo dell’azienda (allevamento a carne bianca, da ingrasso, da riproduzione, da latte):

- nessun vitello di età superiore alle otto settimane può essere chiuso in un recinto individuale, tranne nel caso in cui un veterinario certifichi che il suo stato di salute o il suo comportamento richieda il suo isolamento in vista di un trattamento idoneo; in questo caso le dimensioni del recinto individuale devono essere appropriate alle dimensioni dei vitelli e consentire loro un contatto diretto visivo con gli altri vitelli;
- ogni vitello allevato in gruppo, deve disporre, a seconda del peso di una superficie minima di spazio libero regolamentare. Tali disposizioni non si applicano ai vitelli mantenuti presso

¹⁰ Requisiti stabiliti dal D. Lgs 533/92 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 331/98.



la loro madre per l'allattamento;

- devono essere garantite, oltre alle disposizioni contenute nell'allegato del Decreto Legislativo n. 146/2001, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, le norme minime di benessere riportate nell'allegato al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, riguardanti:
 - i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione;
 - le caratteristiche delle apparecchiature e dei circuiti elettrici e ispezione degli impianti automatici o meccanici indispensabili per la salute ed il benessere dei vitelli;
 - la sistemazione dei locali: ogni vitello deve potersi sdraiare, riposare e alzarsi senza difficoltà;
 - le caratteristiche degli attacchi che vengono utilizzati per legare i vitelli;
 - l'isolamento, il riscaldamento, la ventilazione, la luminosità e il rumore all'interno dell'edificio;
 - l'ispezione almeno due volte al giorno degli animali allevati in locali di stabulazione e almeno una volta al giorno degli animali allevati all'esterno: i vitelli malati o feriti devono ricevere immediatamente le opportune cure e se del caso devono essere esaminati da un veterinario;
 - la pulitura e la disinfezione degli utensili, delle attrezzature e dei locali utilizzati;
 - l'alimentazione quotidiana dei vitelli fatta di cibo sano e adatto alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile e comunque entro le prime sei ore di vita.



**ATTO C17 – DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE
STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI
ARTICOLO 3 E ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1**

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992 “Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini” (S.O. alla G.U. 11.01.1993, n. 7), modificato dal DLgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) – G.U. n. 49 del 28/02/2004;
- Nota esplicativa del 2 marzo 2005, del Ministero della salute – Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini.

Recepimento regionale

- Nessun provvedimento regionale

Descrizione degli impegni a livello dell'azienda¹¹

Tutte le aziende che detengono suini confinati per l'allevamento e l'ingrasso devono soddisfare i seguenti requisiti:

- ogni suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo deve disporre, a seconda del peso, di una superficie minima di spazio libero regolamentare;
- ogni scrofetta dopo la fecondazione e ogni scrofa, che siano allevate in gruppo, deve disporre obbligatoriamente di una superficie minima di spazio libero regolamentare, rispettivamente di 1,64 m² e 2,25 m². Le superfici libere variano comunque a seconda della consistenza del gruppo;¹²
- devono essere rispettate le indicazioni sulle caratteristiche del pavimento e delle aperture di scarico;¹²
- sono vietate la costruzione o la conversione e il relativo utilizzo delle installazioni nelle quali le scrofe e scrofette sono attaccate a punti fissi;
- le scrofe e le scrofette devono essere allevate in gruppo per un periodo che inizia quattro settimane dopo la fecondazione e termina una settimana prima della data prevista per il parto. Devono essere rispettate le caratteristiche previste per il recinto. Tale disposizione non sono obbligatorie per le aziende che hanno meno di 10 scrofe;¹²
- il sistema di alimentazione delle scrofe e scrofette allevate in gruppo deve garantire a

¹¹ Requisiti stabiliti dal D. Lgs 534/92 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 53/04, attuazione della direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

¹² Requisiti validi per tutte le aziende che iniziano l'attività o vengono adibite a tale uso per la prima volta dopo il 1992 e, a decorrere dal 1 gennaio 2013, per tutte le aziende



- ciascun animale una quantità sufficiente di cibo, anche in presenza di concorrenti;
- g. per calmare la fame e per soddisfare la loro necessità di masticare, tutte le scrofe e le scrofette asciutte e gravide devono ricevere una sufficiente quantità di alimenti voluminosi o ricchi di fibre, nonché alimenti di elevato tenore energetico;
- h. i suini che vengono allevati in gruppo, aggressivi, attaccati, malati o feriti possono essere messi temporaneamente in un ambiente individuale che deve permettere all'animale di girarsi se non in contrasto con specifici pareri veterinari;
- i. devono essere garantite, oltre alle disposizioni contenute nell'allegato del Decreto Legislativo n. 146/2001, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, le norme minime di benessere riportate nell'allegato al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, riguardanti¹³:
- i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e le loro dimensioni;
 - la sistemazione dei locali: ogni suino deve potersi sdraiare, riposare e alzarsi senza difficoltà e deve poter vedere altri suini;
 - l'isolamento, il riscaldamento, la ventilazione, la luminosità e il rumore all'interno dell'edificio;
 - l'ispezione almeno quotidiana degli animali: ogni suino malato o ferito viene curato tempestivamente e se del caso esaminato da un veterinario;
 - le misure che consentono di evitare l'aggressività fra animali;
 - la pulitura e la disinfezione degli utensili, delle attrezzature e dei locali utilizzati;
 - l'alimentazione quotidiana dei suini fatta di cibo sano e adatto alla loro età e al loro peso;
 - le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo.

Alcune disposizioni specifiche dell'allegato riguardano: verri, scrofe e scrofette, lattonzoli, suinetti e suini all'ingrasso.

¹³ A norma del D.Lgs 534 del 30 dicembre 1992, come modificato dal D.Lgs 53 del 20 febbraio 2004, le disposizioni di cui all'allegato, si applicano a tutte le aziende.



**ATTO C18 – DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO DEL 20 LUGLIO 1998, RIGUARDANTE
LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI**

ARTICOLO 4

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (GU n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla legge 27/12/2004, n. 306 – G.U. 27/12/2004, n. 302;
- Circolare del Ministero della salute del 5 novembre 2001, n. 10 – G.U. n. 277 del 28/11/2001.

Recepimento regionale

- Nessun provvedimento regionale

Descrizione degli impegni a livello dell'azienda

I proprietari o i detentori devono adottare le misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e per far sì che a detti animali non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili.

In particolare devono essere rispettati i seguenti punti:

- **personale:** gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.
- **controllo:** tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze. Gli animali feriti o malati vengono curati immediatamente e, ove necessario, vengono isolati in appositi locali.
- **registro:** il proprietario o il detentore degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato per un arco di tempo di almeno tre anni.
- **libertà di movimento:** anche se è legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, che gli consenta di muoversi senza inutili sofferenze o lesioni.
- **fabbricati e locali di stabulazione:** i materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione non devono essere nocivi per gli animali, devono poter essere puliti e disinfettati e devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere,



la temperatura, l'umidità dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti continuamente ad illuminazione artificiale. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione della necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e dai rischi per la salute.

- **mangimi, acqua e altre sostanze:** agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana, adatta alla loro specie, in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Tutti gli animali devono avere accesso al cibo e all'acqua ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche. Gli alimenti ed i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non devono contenere sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni. Qualsiasi altra sostanza è vietata, tranne quelle somministrate a fini terapeutici, profilattici o in previsione di un trattamento zootecnico. Inoltre, le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite in modo da ridurre i rischi di contaminazione.
- **mutilazioni:** gli interventi di mutilazione sugli animali sono consentiti solo a fini terapeutici certificati o per altri validi motivi, quali in mantenimento della qualità dei prodotti, ma devono essere effettuate solo sotto il controllo veterinario e riducendo al minimo le sofferenze dell'animale.
- **procedimenti di allevamento:** non devono essere effettuate pratiche di allevamento che possano provocare agli animali sofferenze o lesioni; sono possibili procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime, se consentiti da apposita normativa nazionale.
- **animali da pelliccia:** fino al 1 gennaio 2008 possono essere allevati in gabbie che garantiscano uno spazio adeguato alle esigenze della specie. A partire dal 1 gennaio 2008 tali animali devono essere allevati a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere ed i bisogni etologici degli animali.

Tali obblighi sono validi per gli animali (inclusi i pesci, i rettili e gli anfibi) allevati o detenuti per la produzione di derrate alimentari, di lana, di pelli o di pellicce o per altri scopi agricoli. Non si applicano agli animali che vivono in ambiente selvatico, agli animali destinati a partecipare a gare sportive o ad attività culturali (esposizioni), agli animali da sperimentazione o da laboratorio e agli animali invertebrati.